

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN *MUSICA, DESIGN, ARTE, TERRITORI*

TRA

- **il Conservatorio statale di musica “Giulio Briccialdi” di Terni**, avente sede legale a Terni, Via del Tribunale, 22, CAP 05100, PEC ist.briccialdi@pec.it, CF 91052640553 (di seguito denominato “capofila”), rappresentato dal Direttore, Prof. Roberto Antonello, domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio stesso, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione
 - **il Conservatorio statale di musica “Giovanni Battista Pergolesi” di Fermo**, avente sede legale a Fermo, Via dell’Università, 16, CAP 63900, PEC conservatoriofermo@pec.it, CF 90026340449 (di seguito denominato “convenzionato”), rappresentato dal Direttore, Prof. Piero Di Egidio, domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio stesso, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione;
 - **il Conservatorio statale di musica “Ottorino Respighi” di Latina**, avente sede legale a Latina, Via Ezio, 32, CAP 04100, PEC info@pec.conslatina.it, CF 91015440596 (di seguito denominato “convenzionato”), rappresentato dal Direttore, Prof. Cristiano Becherucci (già sottoscritta dal precedente Direttore Prof. Gianfranco Borrelli), domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio stesso, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione;
 - **il Conservatorio statale di musica “Lucio Campiani” di Mantova**, avente sede legale a Mantova, Via della Conciliazione, 33, CAP 46100, PEC conservatoriomantova@pec.it, CF 93001510200 (di seguito denominato “convenzionato”), rappresentato dal Direttore, Prof. Gianluca Pugnali, domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio stesso, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione;
 - **il Conservatorio statale di musica “Giuseppe Verdi” di Ravenna**, avente sede legale a Ravenna, Via di Roma, 33, CAP 48121, PEC issmverdiravenna@pec.it, CF 92088450397 (di seguito denominato “convenzionato”), rappresentato dal Direttore, Prof. Rinaldo Strappati (già sottoscritta dal precedente Direttore Prof.ssa Anna Maria Storace), domiciliato per la carica presso la sede del Conservatorio stesso, autorizzato alla stipulazione della presente Convenzione;
- di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”.

VISTI

- il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 470 del 21 febbraio 2024, “Accreditamento dei corsi di dottorato proposti dalle Istituzioni AFAM” all’art. 3, comma 3, prevede che “Le Istituzioni AFAM possono richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto [...]”;

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 544 del 27 marzo 2024, con cui è stato rideterminato, a decorrere dall'a.a. 2024/2025 l'importo annuo della borsa per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca in € 16.243,00, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- i Decreti del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 629 e n. 630 del 24 aprile 2024, che assegnano alle Istituzioni fondi per la realizzazione di Dottorati di ricerca rispettivamente su PNRR (M4C1 – Inv. 4.1) e per borse innovative con la partecipazione di imprese;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 778 del 12 giugno 2024, “Adozione delle Linee Guida ANVUR per l'accreditamento dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM”;
- l'integrazione ai rispettivi regolamenti didattici relativi ai Corsi di Dottorato delle Parti per come approvati con separati decreti direttoriali (DDG), come indicato nella nota MUR 9166 del 13.05.2024
- gli Statuti delle Parti;
- la Convenzione sottoscritta tra i Conservatori associati prot. 3147 del 10 luglio 2024

PREMESSO CHE

- le Parti hanno espresso l'interesse a collaborare per l'attivazione in forma associata del Corso di Dottorato di ricerca in Musica, Design, Arte, Territori, con una propria rappresentanza nel Collegio dei docenti di Dottorato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 470/2024 e del D.M. 778/2024 punto 2.1 ed in possesso dei requisiti artistico/scientifici richiamati al punto 3.1 lett. da a) ad f) delle Linee Guida ANVUR;
- Ravvisata la necessità di allineare il contenuto dell'art. 4 della Convenzione prot. 3147 del 10 luglio 2024 alle procedure introdotte e imposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca per l'erogazione e la rendicontazione delle borse di dottorato

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 4 (in sostituzione dell'art. 4 della Convenzione n. prot. 3147 del 10 luglio 2024) Risorse finanziarie delle borse di studio

L'onere di erogare le borse di dottorato spetta all'Istituzione Capofila, in qualità di soggetto attuatore, secondo quanto previsto dal DM 629 e 630 del 2024. Le Parti dovranno concorrere al finanziamento delle borse attraverso interventi di cofinanziamento erogati da soggetti terzi, secondo quanto previsto dal DM 630/2024.

Ciascuna Istituzione parte della presente Convenzione gestirà in autonomia i rapporti amministrativi, finanziari e contrattuali con il proprio Ente cofinanziatore, garantendo il rispetto delle disposizioni previste dal PNRR, dai decreti attuativi e dalla presente Convenzione. Il cofinanziamento da parte dell'impresa dovrà essere gestito secondo le modalità e i termini stabiliti

dal DM 630/2024 e dai decreti attuativi. Ciascuna Istituzione associata con borse a valere sul DM 630 /2024 procederà autonomamente ad acquisire il cofinanziamento della borsa da imprese attive in settori attinenti al dottorato con riversamento al soggetto Capofila dell'importo minimo di € 10.000,00 per ogni borsa.

Il soggetto Capofila al ricevimento del cofinanziamento per il tramite dell'Istituzione associata provvederà ad erogarlo al dottorando abbinato alla borsa cofinanziata e a rendicontarne l'erogazione come da decreti attuativi.

L'importo complessivo di ciascuna borsa di dottorato – XL ciclo – è pari a € 70.096,22 per l'intero triennio. Tale importo comprende:

- € 60.206,14 per la borsa di studio, pari a € 16.243,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente (artt. 1 e 3, comma 1, DM 544/2024);
- € 4.872,90 per il budget individuale per attività di ricerca in Italia e all'estero pari al 10% della borsa (art. 8, comma 4, DM 470/2024);
- € 5.017,18 quale incremento del 50% della borsa per un periodo di mobilità all'estero di 6 mesi (art. 2, comma 1, DM 544/2024 e art. 8, comma 3, DM 470/2024).

Le eventuali spese di missione sostenute dai membri della Commissione esaminatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato, della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca e dai membri del Collegio di Dottorato saranno a carico della Parte cui afferiscono tali membri. In caso di componenti esterni, le spese saranno ripartite tra i soggetti Parte e l'Istituzione Capofila.

Letto, approvato, sottoscritto

Terni, 22 luglio 2025

Per il Conservatorio di Terni Il Direttore Prof. Roberto Antonello

Per il Conservatorio di Fermo Il Direttore Prof. Piero Di Egidio

Per il Conservatorio di Latina Il Direttore Prof. Cristiano Becherucci

Per il Conservatorio di Mantova Il Direttore Prof. Gianluca Pugnali

Per il Conservatorio di Ravenna Il Direttore Prof. Rinaldo Strappati

A seguito della sottoscrizione della presente integrazione, si riportano di seguito, senza modifiche, tutti gli articoli della Convenzione originaria, prot. 3147 del 10 luglio 2024, che resta valida in ogni sua parte, salvo quanto espressamente modificato dal presente atto.

Art. 1 – Oggetto – Corso di Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori*

Oggetto della presente Convenzione è l'accordo finalizzato all'attivazione del Corso di Dottorato in forma associata, come previsto all'art. 3, comma 3, DM 470/2024, in *Musica, Design, Arte, Territori* (di seguito denominato Dottorato), di durata triennale, a partire dall'a.a. 2024/2025 – XL ciclo.

Il Dottorato assegna borse in linea con i finanziamenti ricevuti con i DDMM 629/2024 e 630/2024 e con il DM 470/2024, a cui si rinvia per quanto non è normato nella presente Convenzione.

Fermo restando che il Corso di Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori* è attivato per almeno tre cicli (XL-XLI-XLII), le Parti convengono che i contenuti del presente accordo di cui agli artt. da 3 a 5 e relativo allegato sono riferibili al solo XL ciclo. La partecipazione ai cicli XLI e XLII, ai sensi di quanto previsto dal presente accordo, sarà confermata e previamente deliberata dai competenti organi delle Parti in funzione delle risorse finanziarie disponibili e delle normative vigenti in materia di Dottorati.

Le Parti convengono di dare mandato al capofila per la presentazione di richiesta di accreditamento al MUR relativa all'attivazione del Corso di Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori*, ai sensi dell'art. 3, comma 3, DM 470/2024.

Il Dottorato in oggetto non prevede l'articolazione in curricula dottorali. Ciascuna borsa di Dottorato svilupperà temi suggeriti dai soggetti aderenti alla presente Convenzione.

Art. 2 – Caratteristiche del Corso di Dottorato – Conseguimento e modalità di rilascio del titolo

Il Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori* ha sede amministrativa presso il Conservatorio statale di musica "Giulio Briccialdi" di Terni identificato quale soggetto capofila.

Tutti i Dipartimenti o le strutture interdipartimentali delle Parti possono essere coinvolti nel Corso di Dottorato. Tali strutture sono sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate.

Ai dottorandi, le Parti rilasciano congiuntamente il titolo accademico di Dottore di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori*. Il diploma riporterà i loghi delle Parti e sarà firmato congiuntamente dai rispettivi Direttori.

Art. 3 – Obblighi delle Parti

Il Conservatorio di Terni, soggetto capofila, ha il compito di e si impegna a:

- curare la presentazione della domanda di accreditamento del Corso, come da procedura definita con nota MUR n. 11649 del 18 giugno 2024;
- redigere e pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato;
- provvedere, nel rispetto degli accordi intercorsi tra le Parti e, in collaborazione con le altre Parti, alla programmazione didattica del Corso;
- immatricolare e iscrivere i dottorandi, gestirne la carriera e rilasciare eventuali certificazioni richieste;
- predisporre il diploma ai dottori di ricerca, da rilasciare a firme congiunte;
- definire l'ammontare e incassare le tasse e i contributi dei dottorandi;
- erogare le borse di studio ai dottorandi, incrementate del 50%, per un periodo pari a 6 mesi di soggiorno all'estero, a carico delle Parti; il periodo può essere aumentato, fino ad un massimo di 12 mesi, con copertura dei costi a carico delle Parti, previa verifica dei fondi disponibili;

- mettere a disposizione strutture e risorse umane adeguate alla gestione amministrativa del Dottorato;
- organizzare gli eventi comuni di ricerca e formazione;
- trasmettere alle Parti tutti i dati e le informazioni relativi ai dottorandi iscritti al Corso necessari per gli adempimenti di competenza;
- assegnare mail istituzionali;
- provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del Corso.

Le Parti hanno il compito e si impegnano a:

- essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi assegnatari delle borse finanziate o cofinanziate risultanti dall'Allegato;
- contribuire all'organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato dal Collegio di Dottorato;
- garantire le attività di ricerca e formazione dei dottorandi presso la propria sede e mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i Dipartimenti a cui sono affiliati i borsisti o altre strutture idonee a garantire la continuità della supervisione e l'accesso ai servizi ritenuti necessari al percorso formativo;
- versare, dietro richiesta dell'Istituzione capofila accompagnata da dichiarazione relativa alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all'inizio di ogni anno accademico (in tre rate annuali), il costo della borsa di studio finanziata o cofinanziata secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5;
- erogare il budget di ricerca per un importo massimo pari € **4.872,90** per dottorando;
- garantire la copertura finanziaria dell'intero costo del dottorando assegnato, a conguaglio, alla conclusione del percorso dottorale;
- garantire la copertura finanziaria per ogni ulteriore periodo estero, se approvato dal Collegio di Dottorato, svolto dal dottorando oltre i sei mesi minimi già previsti e finanziati.

Le Parti si impegnano, inoltre, a fornire i seguenti servizi, ove presenti, con le modalità già previste per i servizi erogati ai dottorandi dal Conservatorio capofila medesimo:

- assegnazione credenziali di accesso per servizi agli studenti;
- accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc.);
- accesso al patrimonio librario e banche dati;
- accesso a laboratori/registrazioni/streaming di corsi di altre Istituzioni AFAM e di atenei convenzionati o comunque coinvolti nella formazione;
- possibilità di acquistare al costo agevolato di Euro 60,00 l'abbonamento annuale alla rete del trasporto pubblico locale dell'intera Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/notizie/-/asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/ecco-il-pass-regione-umbria-unipg-confermato-ed-esteso-a-una-platea-di-circa-36mila-studenti-l-abbonamento-a-tariffa-agevolata-per-viaggi-illimitati-i?read_more=true)

Le Parti si impegnano congiuntamente a:

- definire le attività didattiche disciplinari e laboratoriali, la loro organizzazione e la sede di svolgimento;
- modificare i contenuti dell'Allegato solo previo accordo scritto e a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso rispetto ai requisiti per l'accreditamento;
- ridefinire i termini della presente Convenzione qualora il Ministero dell'Università e della Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni previste;
- pubblicizzare il bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato;
- svolgere attività di formazione e supervisione dei dottorandi con riferimento alle tematiche definite congiuntamente;

- mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche caratteristiche del Corso di Dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati, e, in generale, le risorse elencate definite nella procedura di accreditamento;
- prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- concorrere a garantire il sostegno finanziario del Corso, come specificato nell'Allegato ed indicato nel successivo art. 4;
- garantire un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Le Parti concordano che:

- la qualifica di Supervisore, relativamente al tema di ricerca oggetto della Convenzione, venga attribuita al docente individuato dal Collegio dei docenti del Corso di Dottorato entro quattro mesi dall'inizio dei corsi;
- i Finanziatori potranno chiedere al capofila di autorizzare il dottorando assegnatario della borsa a partecipare a seminari, organizzati ad hoc, nell'ambito dei quali presentare, con il consenso e il necessario supporto del Collegio dei docenti, le attività sviluppate nell'ambito del Corso di Dottorato;
- il Conservatorio è tenuto a citare il contributo finanziario del Finanziatore nelle pubblicazioni scientifiche firmate dal dottorando sopra menzionato, che usufruisce della borsa finanziata o cofinanziata, derivate dall'attività svolta nell'ambito del Corso di Dottorato.

Art. 4 - Risorse finanziarie delle borse di studio

L'articolo 4 della Convenzione originaria è stato sostituito dal testo integrativo sopra sottoscritto

Art. 5 - Modalità erogazione del finanziamento

Il finanziamento della borsa avverrà nei limiti e con le modalità stabilite nei DDMM 544/2024, 629/2024, 630/2024 e di eventuali successive disposizioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le somme eventualmente non utilizzate, a seguito di rinuncia, decadenza e cessazione del dottorando titolare della borsa finanziata, saranno restituite al Ministero.

Art. 6 – Modalità di scambio e Mobilità dei docenti e dottorandi – Ripartizione degli oneri e modalità delle forme di sostegno finanziario e di supporto alle attività dei dottorandi (art. 2.1 lett. d) ed e), LG ANVUR allegata al DM 778/2024)

Il dottorando sarà iscritto in tutte le Istituzioni, pagando i diritti di iscrizione presso la sola Istituzione capofila.

Il dottorando svolgerà presso le istituzioni convenzionate un percorso formativo concordato per periodi non necessariamente continuativi e non inferiori a tre mesi i cui oneri saranno a carico delle Istituzioni che provvedono alla relativa organizzazione.

Il dottorando svolgerà la propria ricerca sotto la direzione di un supervisore.

Il dottorando dovrà presentare annualmente una relazione dettagliata inerente allo stato di avanzamento del percorso formativo e potrà essere sottoposto a verifiche con modalità che saranno ritenute più idonee dal Collegio di Dottorato.

La tesi di Dottorato sarà redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Dovrà essere altresì predisposta dal dottorando una sintesi della tesi redatta in lingua inglese.

La discussione finale della tesi di Dottorato sarà sostenuta presso una delle Istituzioni convenzionate alla presenza di una commissione giudicatrice unica. La commissione sarà composta da almeno un rappresentante delle Istituzioni accademiche coinvolte, secondo la normativa vigente presso le medesime Istituzioni.

Le Istituzioni si impegnano a mettere a disposizione dei dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento delle attività formative.

Ai docenti, ricercatori e studenti che beneficeranno della presente Convenzione sarà assicurata l'assistenza medica e assicurativa, nei limiti degli accordi internazionali esistenti in materia di reciproche garanzie e assistenza.

È consentita la mobilità internazionale con fondi Erasmus+ a carico delle Istituzioni accademiche di cui al presente accordo, tenuto conto della normativa relativa al divieto di doppio finanziamento dell'investimento PNRR e delle relative spese.

Art. 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e salute

In applicazione dell'art. 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 è individuato nel soggetto (Istituzione accademica) che ospita il dottorando. Nel caso in cui per lo svolgimento delle attività del Dottorato sia richiesta l'attivazione della sorveglianza sanitaria, si concorda che sarà l'Istituzione convenzionata presso cui si svolge l'attività a disporre la visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica del dottorando, fatti salvi diversi specifici accordi tra le Parti.

Il personale delle Parti e i dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del Dottorato, osservando quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del D.lgs. 81/2008, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

Art. 8 – Coperture assicurative

Le Parti garantiscono ai dottorandi la tutela contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, ai sensi del DM 10/10/1985 e ss.mm.ii. (nella formula Gestione per conto dello Stato). Si precisa che detta tutela opera solo ed esclusivamente per gli infortuni occorsi durante esperienze tecnico-scientifiche ed esercitazioni pratiche legate allo svolgimento della ricerca dottorale.

Il Conservatorio di Terni garantisce ai dottorandi e dipendenti adeguata copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi.

L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno o di rivalsa.

Art. 9 – Diritti di proprietà dei risultati - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Risultato: il risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale, ai sensi del D.lgs. 30/2005 e della L. 633/1941.

Particolari opere dell'ingegno: le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge 633/1941 sul Diritto d'Autore e dal Codice di Proprietà Industriale (CPI).

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il *know-how*, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) particolari opere d'ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del Dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale

e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte dell'avvio del Dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il *know-how*, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente Convenzione, messi a disposizione nel Programma di ricerca del Dottorato innovativo oggetto della Convenzione. Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio *background* e *sideground*, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine. Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio *background* e *sideground* a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna parte non segnali elementi di *background* e *sideground* che, per ragioni oggettive, non possano essere in alcun modo condivisi.

Brevetto/i: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda.

Diritti di Proprietà Industriale: indica la disciplina dettata dal D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e ss.mm.ii., cioè il Codice di Proprietà Industriale (CPI), con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine, alle opere del disegno industriale, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni aziendali riservate (*know-how*), alle nuove varietà vegetali.

Diritti di Proprietà Intellettuale: indica la disciplina dettata dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e ss.mm.ii. con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.

Informazioni confidenziali: indica qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, posto sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, comunicati da una Parte all'altra nell'ambito dell'attività oggetto della Convenzione.

Invenzione: indica ogni tipo di innovazione e/o risultato utile derivante dall'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione e suscettibile di formare oggetto di Brevetto per invenzione alla stregua del CPI.

Art. 10 - Titolarità dei risultati derivanti dall'attività di Dottorato di ricerca

Per Parti si intendono le singole Istituzioni e i rispettivi Enti cofinanziatori.

La titolarità dei risultati non suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale prodotti nell'ambito dell'attività di Dottorato oggetto della presente convenzione sarà di entrambe le Parti e ciascuna potrà farne uso in modo non esclusivo, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi il rispetto degli obblighi di cui all'art. 10.

La titolarità dei risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Intellettuale, in particolare la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale, sia morali sia patrimoniali, sul software sono disciplinati dalla L. 22 aprile 1941, n. 633. Lo sfruttamento a fini commerciali dei risultati di cui al presente comma di titolarità del personale AFAM e/o del dottorando sarà disciplinato con apposito accordo tra i titolari stessi e il finanziatore.

Se dall'esecuzione delle attività di Dottorato derivassero risultati suscettibili di costituire oggetto di diritti di Proprietà Industriale (Brevetto), ciascuna Parte dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all'altra, esprimendo altresì il proprio interesse alla brevettazione. L'altra Parte dovrà, entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione, esprimere il proprio interesse alla brevettazione.

Nel caso di risultati brevettabili di cui al punto precedente, e rispetto ai quali entrambe le Parti abbiano manifestato l'interesse alla brevettazione, si procederà al deposito di una domanda di brevetto a titolarità congiunta. La quota di titolarità spettante a ciascuna Parte verrà stabilita con

separato accordo in proporzione all'attività inventiva posta in essere da ciascuna; nell'accordo verranno anche definite le modalità di deposito e di prosecuzione della domanda di brevetto (o altra forma di tutela) e la ripartizione delle spese connesse, nonché la gestione e lo sfruttamento dei diritti sui risultati proteggibili, fermo restando quanto previsto ai commi seguenti.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Istituzione potrà cedere al Finanziatore, su richiesta di quest'ultimo, la propria quota di titolarità dell'invenzione, tramite atto separato da siglarsi successivamente al deposito del Brevetto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del deposito, alle condizioni di cui ai commi seguenti.

Qualora il Finanziatore non richieda la cessione entro il termine di cui sopra, la quota di titolarità dell'Istituzione dell'Invenzione sarà oggetto di un separato contratto di licenza che il Finanziatore si obbliga fin d'ora a stipulare qualora intenda sfruttare direttamente o indirettamente i risultati oggetto del Brevetto, con la corresponsione di *royalties* e di un importo minimo annuo in misura da negoziare. L'importo minimo annuo si applica nel caso in cui le *royalties* dovute all'Istituzione in un determinato anno contrattuale siano inferiori all'importo minimo stesso indicato.

Iter cessione della quota dell'Istituzione al Finanziatore:

- a) le Parti convengono che il Finanziatore verserà all'Istituzione l'importo pattuito nell'accordo di cui al comma precedente, oltre al rimborso delle spese sostenute dallo stesso per il deposito, quale corrispettivo per la cessione da parte del Conservatorio della propria quota di titolarità sui risultati brevettabili di cui ai commi precedenti. Oltre detto importo, nulla sarà dovuto all'Istituzione da parte del Finanziatore. L'Istituzione potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale. Il corrispettivo aggiuntivo di cui al presente comma è dovuto per ogni Brevetto o Risultato di cui il Finanziatore chieda la cessione;
- b) il Finanziatore si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di Brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di Brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse. Fatto salvo diverso accordo tra le Parti, eventuali domande di Brevetto successive che rivendichino la priorità della suddetta domanda di Brevetto verranno depositate esclusivamente a nome del Finanziatore.

Nella misura più ampia consentita dalla legge, il Finanziatore si impegna a manlevare l'Istituzione e a mantenerla indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all'immissione in commercio o, comunque, all'utilizzazione dei risultati o di parte di essi.

Qualora una delle Parti comunichi di non avere interesse al deposito della domanda di Brevetto o altra forma di tutela o qualora il termine sopra indicato decada inutilmente, l'altra Parte avrà il diritto di proteggere i risultati brevettabili esclusivamente a proprio nome e a proprie spese e sarà quindi titolare di tutti i relativi diritti patrimoniali e non, senza nulla dovere all'altra.

L'Istituzione potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i risultati per finalità di didattica e di ricerca.

Tutte le procedure precedenti e che seguono devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di Dottorato.

Art. 11 – Titolarità del *Background* e del *Sideground*

Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio *background* e al proprio *sideground*. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione o il riconoscimento di alcun diritto in relazione al proprio *background* e al proprio *sideground*.

Il *sideground* di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare e alle condizioni che saranno concordate.

Art. 12 - Divulgazione e pubblicazione dei risultati

Ciascuna Parte si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La rispettiva Parte avrà facoltà:

- a) di comunicare per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili a terzi; oppure
- b) di richiedere per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere un titolo connesso ai diritti di Proprietà Industriale.

Ove la rispettiva Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.

Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura.

Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito dell'attività oggetto della presente Convenzione. Le Parti si riservano comunque il diritto, perpetuo ed irrevocabile, di utilizzare, liberamente e gratuitamente, detti risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità.

Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.

Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando il deposito nonché la discussione della tesi di Dottorato.

Art. 13 – Informazioni Confidenziali e obblighi di riservatezza

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il *know-how*, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, e ogni altra informazione o materiale relativi a una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano qualificati come "Informazioni Confidenziali" e forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.

Le Informazioni Confidenziali non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.

Ciascuna Parte s'impegna a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte per tutto il periodo della durata della borsa di Dottorato e per i due anni successivi al termine di questa.

In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte ricevente; oppure
- b) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità; oppure
- c) si tratta d'informazioni che la Parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza; oppure

- d) si tratta di informazioni che la Parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione;
- e) fossero già in legittimo possesso di una Parte prima che venissero fornite dall'altra Parte; oppure
- f) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 14 – Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo e si impegnano a trasmettere in via riservata e tempestiva il Conservatorio di Terni i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Le pubblicazioni scientifiche contenenti i risultati delle attività oggetto del presente accordo dovranno prevedere nei “Ringraziamenti (*Acknowledgments*)” il riferimento al Corso di Dottorato in *Musica, Design, Arte, Territori*.

Le Parti in Convenzione si riservano, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, di trovare le forme e le procedure migliori per garantire la valorizzazione e la protezione dei risultati della ricerca.

Art. 15 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e termina con la fine del triennio della borsa di Dottorato, potendo così coprire l'attivazione di altri due cicli di Dottorato (XLI e XLII) previo finanziamento delle relative borse, e fermo restando che i contenuti di cui agli artt. da 3 a 5 e relativi Allegati sono riferibili al solo XL ciclo. La partecipazione finanziaria ai cicli XLI e XLII sarà confermata ai sensi dell'art. 1 del presente accordo.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare alle disposizioni di cui ai DDMM 470 del 21/02/2024, 629 e 630 del 24/04/2024, 778 del 12/06/2024. Le Parti dichiarano di essere documentate sulle norme di cui al Regolamento (UE) 679/2016, del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché degli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità Garante circa il trattamento dei dati personali effettuati in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003. Nello specifico, le Parti si impegnano a effettuare i trattamenti dei dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione adottando le misure di sicurezza ritenute adeguate a scongiurare possibili rischi sul trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. I dati personali potranno essere trasmessi dal Conservatorio di Terni alle Parti che sottoscrivono la presente Convenzione, e viceversa, esclusivamente per ottemperare a obblighi e finalità indicati nella Convenzione stessa, con esplicito riferimento all'attivazione, erogazione e gestione del Corso di Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori*.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui le Parti non pervengano a un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Terni.

Art. 18 - Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, L. 7 agosto 1990, n. 241 e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese del richiedente. Le spese di bollo, pari a € 16.00 ogni 4 facciate, sono a carico dell'Istituzione richiedente.

Art. 19 – Clausola di salvaguardia

Qualsiasi modifica dovuta a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni a integrazione della presente Convenzione sarà oggetto di ulteriori Convenzioni che le Parti si impegnano a stipulare.

Le Parti concordano che, in caso di insuccesso nell'accreditamento del Corso di Dottorato di ricerca in *Musica, Design, Arte, Territori* o in caso di mancata attivazione, rinunciano al diritto di rivalsa.

Art. 20 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente, e a tutte le altre norme che comunque abbiano attinenza con l'oggetto della presente Convenzione.

Letto, approvato, sottoscritto

Terni, 22 luglio 2025

Per il Conservatorio di Terni Il Direttore Prof. Roberto Antonello

Per il Conservatorio di Fermo Il Direttore Prof. Piero Di Egidio

Per il Conservatorio di Latina Il Direttore Prof. Cristiano Becherucci

Per il Conservatorio di Mantova Il Direttore Prof. Gianluca Pugnali

Per il Conservatorio di Ravenna Il Direttore Prof. Rinaldo Strappati